



COMUNE DI PRAMOLLO

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI PRAMOLLO E DETERMINAZIONI IN MERITO.

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di settembre alle ore 21:05, nella sala delle adunanze consiliari, per determinazione del Sindaco ai sensi del D. Lgs. 267/00, con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
COSTANTIN Renzo	SINDACO	Sì
LONG Romina	CONSIGLIERE	Sì
SAPPE' Rino	CONSIGLIERE	Sì
GARRONE Andrea	CONSIGLIERE	Giust.
ZANELLATO Maria Paola	CONSIGLIERE	Giust.
DIPAOLA Roberto	CONSIGLIERE	Giust.
BOUCHARD Valentino	CONSIGLIERE	Sì
TRAVERS Luisella	CONSIGLIERE	Giust.
BALMAS Riccardo	CONSIGLIERE	Sì
CONSELVAN Stefano	CONSIGLIERE	Sì
	Totale Presenti:	6
	Totale Assenti:	4

Assume la presidenza il Sindaco COSTANTIN Renzo.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale BENEDETTO Luca.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI PRAMOLLO E DETERMINAZIONI IN MERITO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi **i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del T.U.S.P.;**

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pramollo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e alle linee guida emanate dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie (Delibera 19/2017 del 21.07.2017) con particolare riguardo alla distinzione tra "partecipazioni dirette" e "partecipazioni indirette";

Dato atto, in particolare, che la Corte dei Conti nelle proprie linee guida indica in modo specifico i seguenti obblighi di ricognizione:

- Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
- Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione **solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.**

Considerato che l'Ente non detiene partecipazioni indirette per il tramite di società/organismi controllati dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione (Modulo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.lgs. n. 175/2016, tratto da Delibera Corte Conti Sez. Autonomie n. 19/2017), dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto del Sindaco n. 1 del 25.05.2016, inviato alla competente sezione

regionale di controllo della Corte dei Conti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato che l'allegato "Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i." (Allegato A) non modifica le modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione dello stesso non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri e che, pertanto, non risulta necessario il parere del Revisore Unico dei Conti alla luce di quanto disposto dall'art. 239 del D. Lgs 267/2000;

Visti i pareri favorevoli ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 0 e contrari n. 0, resi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. **di richiamare** la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Pramollo alla data del 23 settembre 2016, secondo le linee guida emanate dalla Corte dei Conti sez. Autonomie di cui alla deliberazione n. 19/2017 del 21.07.2017, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **di dare atto** che l'Ente non detiene partecipazioni indirette per il tramite di società/organismi controllati dall'Ente e che, pertanto, le partecipazioni indirette detenute dall'Ente per il tramite di società/organismi non controllati dall'Ente non sono state oggetto del presente piano di ricognizione straordinaria (così come specificato nelle linee guida emanate dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie con delibera n. 19/2017 del 21.07.2017);
4. **di trasmettere** la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;
5. **di fornire** gli indirizzi agli uffici comunali competenti affinché l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
6. **di trasmettere** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile **CON VOTI FAVOREVOLI 6, ASTENUTI 0 e CONTRARI 0** resi per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, c.4, D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvederne la tempestiva trasmissione agli Organi competenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COSTANTIN Renzo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
BENEDETTO Luca

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/10/2017.

Pramollo,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
BENEDETTO Luca

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-set-2017

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- X** in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pramollo, 27-set-2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
BENEDETTO Luca
